

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO: <i>In sede referente</i>	Pag. 1
COMMISSIONI RIUNITE (I E VIII): <i>In sede legislativa</i>	» 3
AFFARI INTERNI (II): <i>In sede referente</i> <i>In sede legislativa</i>	» 4 » 5
GIUSTIZIA (IV): <i>In sede referente</i>	» 5
ISTRUZIONE (VIII): <i>In sede legislativa</i>	» 6
AGRICOLTURA (XI): <i>In sede referente</i>	» 6
CONVOCAZIONI	» 7
RELAZIONI PRESENTATE	» 8

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 9 APRILE 1965, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente* TESAURO. — Interviene il Ministro senza portafoglio, Pastore.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Urgenza*) (*Parere della V Commissione*) (2017);

CRUCIANI: « Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10

agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno » (276);

ABENANTE ed altri: « Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno » (1232);

AVERARDI: « Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno del territorio della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca » (1295);

AVERARDI: « Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo » (1859);

ZINCONE ed altri: « Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 » (1866);

GRILLI: « Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno » (2183).

La Commissione esamina l'articolo 7 nel nuovo testo predisposto dal Governo.

Dopo interventi dei deputati Miceli e Loreti, del Relatore Barbi, del Presidente e del Ministro Pastore, viene approvato senza emendamenti, tale nuovo testo, che risulta del seguente tenore:

« Le agevolazioni alle iniziative industriali previste dalla presente legge, si applicano in tutti i territori meridionali.

Le agevolazioni alle iniziative alberghiere indicate al primo comma dell'articolo 17 si applicano in tutti i territori meridionali.

Nell'ambito delle direttive del piano, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può autorizzare la Cassa a realizzare al di fuori dei comprensori irrigui, delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale e dei comprensori di sviluppo turistico:

a) gli interventi di cui all'articolo 6 purché rientrino in speciali programmi autorizzati dal piano ed in quanto connessi con la

salvaguardia delle opere irrigue e la valorizzazione dei comprensori irrigui;

b) le opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e ferroviarie ed i comprensori irrigui, le aree ed i nuclei di sviluppo industriale ed i comprensori di sviluppo turistico;

c) le opere per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi civili in ristretti ambiti territoriali caratterizzati da particolare depressione;

d) nonché a concedere le agevolazioni previste dai successivi articoli 10 e 11 per le attività agricole, purché rientrino in speciali programmi connessi con la valorizzazione dei comprensori irrigui.

La Cassa è autorizzata a realizzare, in tutto il territorio meridionale, nell'ambito delle direttive del piano, le opere necessarie all'approvvigionamento idrico per qualsiasi uso — ivi compresi gli impianti di desalinizzazione delle acque — e le connesse reti fognarie ».

Sull'articolo 10 si apre un'ampia discussione cui partecipano i deputati Azzaro, Miceli, Colasanto, Loreti, Natali, Marotta Michele, Laforgia, Lettieri, Marras e Laconi, il Presidente Tesauro, il Relatore Barbi e il Ministro Pastore. A conclusione l'articolo 10 risulta approvato nel seguente testo:

« Il contributo in conto capitale per l'attuazione di piani di trasformazione aziendale non può superare il 45 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ivi compresa nel limite del 60 per cento, quella relativa alla dotazione di scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda.

La consistenza delle scorte, ammesse a contributo, può essere modificata solo con il rispetto dei limiti di tempo e delle modalità fissate nel provvedimento di concessione.

Quando il piano di trasformazione interessa più aziende ed è presentato da coltivatori diretti, associati in cooperative o in qualsiasi altra forma, il contributo è elevabile fino alla misura massima del 60 per cento.

Alla concessione dei contributi provvede la Cassa.

I mutui a tasso agevolato sono concessi alle imprese agricole, singole o associate, limitatamente alla parte di spesa del piano di trasformazione aziendale non coperta dal contributo in conto capitale.

Il tasso annuo di interesse è determinato, in attuazione delle direttive del piano, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione del tasso nella misura fissata, la Cassa è autorizzata a concedere agli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, un concorso sugli interessi relativi alle singole operazioni di mutuo, oppure a costituire, presso gli Istituti medesimi, fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni.

Per la copertura del rischio dei mutui concessi ai coltivatori diretti, singoli e associati, è istituita una Gestione distinta del fondo interbancario di garanzia previsto dall'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La Gestione è costituita mediante apporti finanziari della Cassa ed è alimentata:

a) dalle somme che gli Istituti di credito agrario versano annualmente a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento da operarsi, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia;

b) da lire cinquanta milioni annui, che gli Istituti dovranno versare, secondo le quote stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, in relazione al complessivo importo delle operazioni di mutuo assistite da garanzia in ciascun esercizio;

c) dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero, intestato alla Gestione distinta del Fondo interbancario di garanzia.

La Gestione distinta è amministrata dal Comitato di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, integrato da un rappresentante della Cassa. Per quanto non disposto dal presente articolo, l'amministrazione della Gestione stessa è regolata dalle norme della citata legge n. 454 ».

Sull'articolo 11 intervengono i deputati Loreti, D'Alema, Miceli, Bonea, Laforgia, Grezzi, Natali, Marotta Michele, Azzaro, Martarrese, De Leonardis, Lettieri, Merenda, Marras, Di Mauro Ado Guido, Principe, Colasanto e Chiaromonte, il Presidente Tesauro il Relatore Barbi e il Ministro Pastore.

In considerazione delle contrastanti posizioni emerse dalla discussione, il Presidente delibera di demandare al Comitato costituito nella seduta precedente per una nuova formulazione dell'articolo 9 anche il compito di concordare e presentare poi alla Commissione un nuovo testo dell'articolo 11, tenendo conto dei vari emendamenti presentati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,40.

**AFFARI COSTITUZIONALI (I)
e ISTRUZIONE (VIII)**

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 9 APRILE 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente della VIII Commissione, ERMINI.* — Intervengono il Ministro della riforma della pubblica amministrazione, Preti, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica Istruzione, Caleffi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per la destinazione di professori universitari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione » (734).

Il deputato Dell'Andro, relatore per la I Commissione, si sofferma sulle varie fasi attraversate dal disegno di legge che, presentato dapprima con la finalità di attribuire alla scuola di Caserta 8 professori universitari di ruolo, è stato implicato in proposte di emendamento tali da modificarne profondamente la stesura originaria. Esprime l'avviso che non si possa procedere ad interventi legislativi parziali e che si debba invece affrontare il problema della revisione di tutta la disciplina legislativa vigente, tenendo conto delle finalità intrinseche alla scuola e delle necessità obiettive sia della pubblica amministrazione che dei cittadini. Osserva che molte delle difficoltà in cui la scuola versa discendono in modo diretto dalla sua collocazione periferica, eccentrica rispetto ai centri di studio, in contraddizione aperta con l'esperienza delle analoghe scuole francese ed inglese che sono insediate nei grandi centri o in prossimità di essi. Per quanto attiene al contenuto dell'insegnamento da impartire, presenta l'alternativa di fronte alla quale ci si trova, e che è l'alternativa fra un insegnamento del tutto meccanico, banalmente pratico, ed un insegnamento che faccia perno sull'aggiornamento della preparazione culturale e professionale degli allievi. Se si decide in questo senso, è ovvio che i docenti più indicati sono i professori universitari; questo non esclude affatto l'apporto di altri insegnanti scelti fra gli impiegati civili dello Stato, ma esclude che essi possano aspirare a costituirsi in corpo stabile di docenti.

Conclude proponendo la nomina di un Comitato ristretto che riveda tutta la struttura della scuola, sottoponendola ad una disciplina unitaria.

Il deputato Finocchiaro ritiene anch'egli che si debba affrontare il problema nella sua globalità e tentare di risolverlo alla stregua delle esigenze reali della scuola e dell'esperienza delle analoghe scuole straniere. Ritiene che non appartenga alle finalità reali dell'iniziativa la costruzione di una nuova facoltà universitaria, alla quale tuttavia purtroppo si perverrà se si insiste nell'assegnare alla scuola un corpo stabile di docenti. Contribuisce ad alimentare questa prospettiva, che è prodiga di conseguenze negative, la sede stessa della scuola, troppo lontana dalla capitale del paese e dai centri di studio più accreditati. Rammenta l'esperienza delle analoghe scuole istituite all'estero, che prevedono un primo periodo di contatto con la pubblica amministrazione da parte degli allievi, e poi la loro ammissione ai corsi. Rammenta anche che la scuola francese e quella inglese hanno una struttura assai più agile della nostra; fa presente infine che se si vuole istituire una scuola residenziale, bisogna seguire l'esempio del *college* di tipo anglosassone.

Il deputato Berlinguer Luigi consente sull'opportunità sottolineata dai deputati Finocchiaro e Dell'Andro di riesaminare il problema nel suo complesso, senza che questo implichi alcun desiderio di accantonarlo. Illustra, poi, il complesso di emendamenti presentati da lui e dal deputato Seroni: questi emendamenti hanno la loro premessa logica in una nuova concezione delle funzioni della scuola, che non deve essere degradata a sede di insegnamenti banalmente pratici, ma deve presentare agli allievi un complesso di esigenze culturali e politiche elaborate attraverso la consapevolezza delle aspettative della comunità. Per conseguire questa finalità è necessario che siano rivisti i programmi della scuola; e che alla scuola stessa sia assicurato un corpo di insegnanti qualificati; è necessario anche che il Consiglio direttivo sia formato in modo tale da garantire la necessaria sensibilità politica, la disponibilità ad avvertire le esigenze della società civile per trasmetterle prontamente alla scuola.

Il deputato Valitutti fa presente che i nuovi apporti alla discussione del provvedimento propongono una alternativa sulla quale la Commissione deve preliminarmente esprimersi, vale a dire l'alternativa fra rimanere nell'ambito del disegno di legge originario, o affrontare il problema nella sua globalità. Nella seconda ipotesi, è necessaria una relazione sodisfacente del Governo in merito alla attività, alle finalità, alle esigenze della scuola.

Il deputato Pitzalis si propone di ricondurre il problema alle sue dimensioni reali, che sono limitate, facendo presente che molte delle proposte di modifica sono ispirate ad esigenze che nulla hanno a che fare con i problemi effettivi della scuola di Caserta. Le stesse esperienze dell'analoga scuola francese e della analoga scuola inglese confermano che non sussistono esigenze di insegnamento universitario con carattere stabile, e che queste scuole in tanto si giustificano in quanto obbediscono a finalità pratiche misurate sui bisogni concreti della pubblica amministrazione: obiettivamente e realisticamente considerati.

Il Ministro Preti ripercorre le fasi attraverso le quali il provvedimento è passato, per riaffermare l'intendimento del Governo, che mira ad assicurare alla scuola di Caserta carattere di modernità ed efficienza, senza indulgenza nei confronti di esigenze accademiche estranee alle finalità della scuola, e senza preclusioni, d'altra parte, nei confronti di quell'apporto universitario che può essere utile a patto che sia dosato in modo opportuno. Si dichiara favorevole, in sostanza, ad un dosaggio equilibrato fra apporti di didattica universitaria ed apporti di didattica pratico-amministrativa. Richiama l'attenzione della Commissione sui pericoli di rinvio che sono intrinseci alla prospettiva — pur apprezzabile — di affrontare il problema nella sua gradualità. Si dichiara non contrario alla nomina di un comitato ristretto, purché questo si impegni ad un rapido esame del problema.

Dopo ulteriori interventi del Presidente della I Commissione Ballardini, del deputato Valitutti e del Ministro Preti, il Presidente Ermini rimette il provvedimento all'esame di un comitato ristretto del quale sono chiamati a far parte i deputati Ballardini, Dell'Andro, Nannuzzi, Colleselli ed Almirante della I Commissione e dei deputati Ermini, Pitzalis, Finocchiaro, Valitutti e Berlinguer Luigi della VIII Commissione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTIA.

VENERDÌ 9 APRILE 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SCALFARO, indi del Vice presidente GREPPI.* — Intervengono: il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Mazza.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449);

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge per quanto attiene agli articoli 26-bis, 44-bis, e 45-bis accantonati nella seduta precedente.

Dopo interventi dei deputati Perinelli, Vestri, Alatri, Maulini, Dossetti, Calabrò, Borsari, Viviani Luciana, Zincone, del Relatore Gagliardi e del Ministro Corona, la Commissione approva gli articoli 44-bis e 26-bis (che diventerà articolo 56) nella seguente formulazione:

ART. 44-bis.

Per le proiezioni di film vietati ai minori degli anni 18, la direzione dei circoli è tenuta a rispettare l'applicazione del divieto.

ART. 56.

I film e telefilm messi in onda sulla rete televisiva italiana dovranno, almeno per la metà del loro quantitativo annuo, avere ottenuto la dichiarazione di nazionalità prevista dall'articolo 4, a prescindere dalla loro lunghezza.

I criteri per l'accertamento della nazionalità dei film, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza, prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Comitato dei ministri di cui all'articolo 2 sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'articolo 4 per i film nazionali di lungometraggio.

Per la produzione dei propri programmi l'Ente concessionario per i servizi radio-televisivi deve avvalersi, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti, attrezzature e personale, delle attrezzature e degli impianti cinematografici dell'amministrazione dello Stato o di società da essa controllate, nonché del personale dipendente.

Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo, d'intesa con il Ministro per le poste e telecomunicazioni, promuoverà periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'Ente

di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria degli esercizi televisivi.

Dopo che il Relatore Gagliardi dichiara di ritirare l'emendamento presentato come articolo 45-bis, e dopo che i deputati Alatri, Calabrò e Zincone preannunciano la presentazione di relazioni di minoranza, la Commissione dà mandato al Relatore di redigere la relazione di maggioranza per l'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei Nove ed avverte che in seguito a quanto già approvato dalla Commissione nella seduta del 4 marzo, il titolo del disegno di legge rimane così formulato: « Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia ».

PROPOSTA DI LEGGE:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile » (1506).

In assenza del Relatore, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Attribuzione di personalità giuridica all'Unione generale invalidi civili » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (19-B).

La Commissione delibera all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 9 APRILE 1965, ORE 10,30. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Salizzoni.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1961-62 e 1962-63 » (1955).

Il Relatore Lombardi Ruggero riferisce favorevolmente sul disegno di legge, illustrandone il contenuto e le finalità. Per altro pur

non sottovalutando il fatto che la natura di molte prestazioni dell'O.N.I.G. non consente un preciso calcolo della spesa annua soggetta ad eventi aleatori, rileva l'opportunità di evitare il ripetersi di forti divari tra previsione e relativi stanziamenti per le spese effettive e consuntivo. Invita quindi il Governo ad intervenire al fine di assicurare l'osservanza della norma posta con la legge istitutiva dell'Opera, che vuole allegato ad ogni bilancio di previsione il consuntivo dell'anno precedente.

Dopo interventi dei deputati Borsari, Calabrò e Botta che concordano con il Relatore e che preannunciano, per le loro parti, voto favorevole al disegno di legge, e dopo intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Salizzoni, che prende atto di quanto rilevato dal Relatore, la Commissione procede all'esame degli articoli. È approvato senza emendamenti l'articolo 1, indi è approvato l'articolo 2 con un emendamento presentato dal Relatore, inteso a stabilire, conformemente al parere espresso dalla V Commissione (Bilancio), che alla spesa derivante dall'applicazione della legge si farà fronte per l'esercizio 1963-64, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 9 APRILE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

PROPOSTE DI LEGGE:

BREGANZE ed altri: « Disposizioni sulla nomina a magistrati d'appello » (1745);

MARTUSCELLI ed altri: « Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello » (2030);

Bozzi: « Norme sulle promozioni dei magistrati » (2091).

La Commissione, dopo interventi del Ministro Reale e dei deputati Valiante, Martuscelli, Bisantis, Guidi, Cariato Ferrara, Pellegriano, nonché del Presidente Zappa, con-

corda di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta in attesa di conoscere il parere del Governo sulle tre proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 9 APRILE 1965, ALLE ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Magri.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1703-B).

Il Relatore Elkan illustra le modificazioni apportate dal Senato, sottolinea le implicazioni contenute già nel titolo del disegno di legge che si riferisce non più all'Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori ma ad una Divisione di ricerche sul campo presso l'Università di Perugia, e si esprime in senso favorevole all'approvazione di queste modifiche.

Il deputato Valitutti si chiede come si inserisce nel vigente ordinamento degli studi una Divisione di ricerche di questo tipo ed esprime delle perplessità sull'opportunità pratica delle modifiche apportate. Nello stesso senso si esprime il deputato Finocchiaro, mentre i deputati Berté e Nicolazzi sollecitano un rinvio dell'esame del provvedimento per poterlo più accuratamente esaminare.

Il Presidente Ermini rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (727-B).

Il Presidente Ermini, sostituendosi al Relatore Romanato, assente, illustra le modificazioni apportate dal Senato al disegno di legge, e ne propone l'approvazione.

Il deputato Valitutti si dichiara perplesso sulle innovazioni suddette. Il deputato Finocchiaro, mentre condivide le perplessità dell'onorevole Valitutti, si chiede le ragioni del mancato abbinamento della proposta di leg-

ge n. 2209, da lui presentata e relativa allo stesso oggetto.

Il deputato Caiazza riconosce che le modificazioni introdotte dal Senato non erano indispensabili, ma sottolinea contemporaneamente l'urgenza del provvedimento.

Il deputato Picciotto critica il fatto che la modificazione introdotta all'articolo 3 dal Senato anticipi un elemento del disegno di legge governativo relativo al settore, contraddicendo in questo modo all'esigenza di un esame organico del problema, e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Il Presidente Ermini replica, quindi, in quanto Relatore, ai deputati intervenuti nel corso della discussione; fa presente al deputato Finocchiaro che solo motivi di natura regolamentare si sono opposti all'abbinamento della sua proposta di legge, sulla quale la Commissione si soffermerà tuttavia quanto prima; ribadisce le ragioni di urgenza del disegno di legge.

Dopo un intervento del Sottosegretario Magri che chiarisce le finalità ed i limiti dello emendamento apportato dal Senato all'articolo 3, la Commissione lo approva.

Al termine della seduta il disegno di legge n. 727-B è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 7 APRILE 1965, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* SEDATI — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Truzzi ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il deputato Truzzi, nel sottolineare l'urgenza di una legge-quadro che dia vita ad associazioni fra i produttori agricoli al fine di favorire l'auspicato autogoverno nel settore, in rapporto all'attuazione dei regolamenti comunitari, preannuncia una serie di emendamenti alla proposta in esame.

Il Relatore De Leonardis sottolinea innanzitutto come solo l'Italia sia carente nel settore della organizzazione dei produttori ai fini della produzione stessa e della commercializzazione dei prodotti. Ricorda le analoghe organizzazioni dell'Olanda, della

Francia e della Germania ed afferma che finora i produttori italiani non hanno ancora creato un meccanismo che regoli la produzione in rapporto alla quantità ed alla qualità delle domande e che d'altra parte riesca a colmare il preoccupante scarto che esiste tra prezzi all'ingrosso e prezzi al consumo.

Il Relatore afferma quindi che la proposta Truzzi tende a risolvere questi problemi per una difesa organica dei prodotti agricoli. D'altra parte essa non solo si inserisce nel quadro della politica agricola comunitaria, ma si rapporta direttamente allo stesso piano quinquennale predisposto dal Governo.

Il Relatore in conclusione dichiara di riservarsi di ampliare la sua relazione allorché sarà venuto a conoscenza degli emendamenti preannunziati dal deputato Truzzi.

Intervengono nella discussione, anche in rapporto all'ordine dei lavori, i deputati Avolio, Monasterio, Magno, Ceruti Carlo, Franzo, Prearo, Ognibene e Radi, i quali sottolineano la necessità di una dettagliata documentazione sulle organizzazioni fra produttori agricoli negli altri paesi del M.E.C., nell'ambito della attuazione della politica comunitaria.

Il Presidente, dopo aver prospettato il programma dei lavori della Commissione per i prossimi mesi, dà assicurazione per quanto si riferisce alla documentazione richiesta e rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » (*Parere alla VI Commissione*) (2194).

Il Relatore De Leonardis propone di esprimere parere favorevole, ma indica la necessità che la Commissione di merito accolga le seguenti proposte di variazione del testo del decreto-legge: l'abbuono dell'imposta accordato allo spirito di cui all'articolo 1 deve essere maggiorato, rispettivamente alle tre ipotesi ivi considerate dal 60 all'80 per cento; dal 70 al 90 per cento; dal 75 al 95 per cento. Del pari, l'abbuono deve essere maggiorato dal 75 al 95 per cento per l'acquavite di vino, di cui all'articolo 2. Va inoltre modificato il prezzo previsto dall'articolo 4 da lire cinquecento a lire cinquecentocinquanta per ettogrammo. Infine, si propone che l'intervento del Ministro per l'agricoltura e le foreste diretto a disporre gli acquisti di vino destinato alla di-

stillazione, previsto dall'articolo 5, sia inteso a garantire la corresponsione del giusto prezzo e con particolare riguardo ai piccoli e medi produttori singoli o associati.

Intervengono, concordando sostanzialmente con le osservazioni del Relatore, i deputati Magno, Imperiale (che propone il creare uno strumento permanente in grado di affrontare le eccezionali esigenze di mercato), Avolio, Prearo e Bo.

Dopo una replica del Relatore De Leonardis ed una dichiarazione del Sottosegretario Antoniozzi, il quale è favorevole allo studio di uno strumento permanente di intervento, la Commissione delibera far proprie le osservazioni del Relatore, da trasmettere con il parere favorevole alla Commissione di merito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Lunedì 12 aprile, ore 18.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino (2194) — Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XI Commissione*).

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Martedì 13 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Urgenza*) (2017) (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 ago-

sto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (276);

ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232);

AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca (1295);

AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo (1859);

ZINCONI ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866);

GRILLI: Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno (2183);

— Relatore: Barbi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Martedì 13 aprile, ore 15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

ROSSI PAOLO: Disposizioni a favore della Unione italiana dei ciechi (1012) — Relatore: Dal Canton Maria Pia.

Discussione della proposta di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Attribuzione di personalità giuridica pubblica all'Unione generale invalidi civili (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (19-B) — Relatore: Mattarelli.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 (*Approvato dal Senato*) (2080) — Relatore: Toros;

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per l'integrazione dell'articolo 11 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 sull'istituzione e lo Statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro di beni culturali (*Approvato dal Senato*) (2081) — Relatore: Di Primio;

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII Sessione (*Approvato dal Senato*) (2082) — Relatore: Pedini.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 22.